

N. 54275/2015 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | | |
|-------|------------------------|------------|
| dott. | Vincenzo Perozziello | Presidente |
| dott. | Marianna Galioto | Giudice |
| dott. | Maria Antonietta Ricci | Relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **54275/2015 R.G.** promossa da:

ANTONINO BENTIVEGNA (C.F. BNTNNN68H23F704X), con il patrocinio dell'avv. GALLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GALLI GIUSEPPE

PARTE ATTRICE

contro

DAMARIS QUITADAMO (C.F. QTDDRS87H64F704U), con il patrocinio dell'avv. ZIMBALDI ANDREA AUGUSTO, elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 5 20052 MONZA presso il difensore avv. ZIMBALDI ANDREA AUGUSTO

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per ANTONINO BENTIVEGNA

Nel Merito

- 1) Previa conferma del provvedimento di rigetto delle eccezioni preliminari svolte, in ossequio al contenuto economico individuato nell'atto di cessione di quota di società a responsabilità limitata stipulato in data 5.11.2013 avanti il Notaio Enrico Tommasi di Milano ed anche a conferma del provvedimento ex art. 186 ter cpc, condannare Quitadamo Damaris al pagamento del corrispettivo pattuito nella misura di € 3.061,33= oltre interessi legali dalla data del 31.12.2014 sino al saldo;
- 2) Con vittoria di anticipazioni e compensi di causa, anche per quanto attiene la fase avanti il Giudice di Pace di Monza;
- 3) Condannare altresì l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc;
- 4) Sentenza esecutiva come per legge

Per la convenuta DAMARIS QUITADAMO

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in materia di Impresa adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
in via pregiudiziale di rito



e/o preliminare principale

per tutti i motivi di cui in atti, previa l'adozione di tutte le necessarie declaratorie di rito e non del caso concreto, accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità, improcedibilità e/o improponibilità dell'azione esperita dal sig. Bentivegna Antonino, in via di riassunzione avanti l'intestata Autorità Giudiziaria, e/o in ogni caso l'incompetenza della stessa a conoscere nel merito la presente controversia, per essere la stessa devoluta ad arbitrato rituale in forza di clausola compromissoria contenuta nello Statuto della società Istituto Italiano Commerciale s.r.l., in atti; il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso concreto;

nel merito ed in via principale

per tutti i motivi di cui in atti, per il non creduto caso in cui non dovesse accogliersi la domanda formulata in via pregiudiziale di rito e/o preliminare principale, previa l'assunzione di tutte le declaratorie di rito e non del caso concreto, respingere integralmente tutte le domande avversarie, nessuna esclusa, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed indimostrate; il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto;

in ogni caso

con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA, CPA ed accessori, anche per quanto riguarda la liquidazione delle spese della fase di giudizio svoltasi avanti al Giudice di Pace di Monza, dichiaratosi incompetente.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La controversia attiene al pagamento del prezzo, di 3.061,33 euro, di cessione delle quote dell'Istituto Italiano Commerciale s.r.l., vendute dall'attore, Antonino BENTIVEGNA, alla convenuta Damaris QUITADAMO.

Il decreto ingiuntivo originariamente emesso dal Giudice di Pace di Monza veniva dichiarato "invalido" all'esito del Giudizio di opposizione instaurato dalla QUITADAMO, in accoglimento della eccezione d'incompetenza per materia.

A seguito di riassunzione su iniziativa di Antonino BENTIVEGNA, la QUITADAMO riproponeva l'eccezione d'incompetenza del giudice ordinario a conoscere la controversia, a fronte di una clausola arbitrale prevista nello statuto e asseritamente efficace anche con riguardo alle questioni sorte a seguito di trasferimento delle quote per atto fra vivi, eccezione sulla quale il Giudice di Monza non si era pronunciato ritenendo pregiudiziale la competenza del Tribunale delle Imprese.

Nella fase di riassunzione la convenuta Damaris QUITADAMO non ha riproposto alcuna contestazione in ordine alla sussistenza ed all'ammontare della pretesa creditoria.

All'esito della prima udienza è stata accolta la richiesta dell'attore di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. immediatamente esecutiva.

L'unico motivo di opposizione proposto anche in questa sede dalla convenuta riguarda l'asserita incompetenza del giudice ordinario a conoscere della vicenda stante l'efficacia di una clausola compromissoria prevista dall'art. 32 dello statuto della Istituto Italiano Commerciale s.r.l. che espressamente demanda agli arbitri "*le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori*".

L'eccezione è infondata. Del tutto condivisibili sono le motivazioni rese da questo Tribunale

in altro analogo giudizio (sentenza n. 8336/2017 del 26 luglio 2017 citata dall'attore) laddove è affermato che:

“la disciplina statutaria riguarda diritti e obblighi intercorrenti tra le parti in conseguenza della titolarità delle quote e in particolare viene ad investire vicende di cessione di quote solo per quanto rilevante ai fini di opponibilità dell'operazione nei confronti della società (tanto che è pacificamente esclusa in giurisprudenza anche una efficacia “reale” delle clausole di prelazione statutarie), laddove la presente controversia riguarda semplicemente l'esecuzione di obblighi nascenti da una ordinaria operazione di compravendita (sia pure di quote sociali) e così di profili che, nel caso di specie, attengono esclusivamente agli interessi privati delle parti contrapposte senza invece alcuna incidenza sull'assetto dei rapporti sociali regolati dallo Statuto”.

A questi chiari argomenti può solo aggiungersi, tenuto conto delle difese svolte, che la clausola n. 7 dello Statuto regola il “Trasferimento delle quote per atto tra vivi” al fine evidente di regolamentare l'esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione ed individuare gli atti riconducibili alla categoria di “atti fra vivi” in una logica di favore per l'originaria compagine sociale.

Tale clausola precisa infatti che “nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi, e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società”.

Con la conseguenza che tutte le controversie che possano sorgere fra soci (ovvero fra coloro che già fan parte della compagine) in ordine all'esercizio del diritto di prelazione rientrano nella competenza degli arbitri, mentre – come già detto – non attengono al rapporto gestorio le vicende relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto di cessione di quote in forza del quale un socio cede la quota di cui è titolare a favore di terzi. Tutte le questioni che sorgono in ordine all'interpretazione ed esecuzione di tale negozio di cessione sfuggono alla cognizione degli arbitri.

La domanda di Antonino BENTIVEGNA deve dunque essere accolta, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. pronunciata in data 23 febbraio 2016 all'esito della prima udienza.

Le spese di lite relative alla presente fase seguono la soccombenza per cui vanno integralmente rimesse all'odierno attore, mentre in considerazione dell'inconsistenza nel merito dei motivi di opposizione, sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese del primo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 54.275/2015 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

conferma in via definitiva l'ordinanza ingiunzione pronunciata all'esito della udienza del 23 febbraio 2016, con ogni conseguente effetto di legge;

condanna la parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese legali relative alla presente fase di riassunzione, spese che si liquidano in euro 125,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2018

L'Estensore
Maria Antonietta Ricci

Il Presidente
Vincenzo Perozziello

